

IL MECCANISMO

06901

06901

Gli investimenti nello zainetto fiscale

Le minusvalenze possono essere usate per compensare le tasse sui guadagni

Marco Frojo

Il pesante ribasso di tutte le principali Borse mondiali nel 2022 ha riportato d'attualità il tema dello zainetto fiscale. Ovvero la possibilità di recuperare parte delle perdite grazie alla norma fiscale che permette di compensare la tassazione sulle operazioni chiuse in guadagno con le minusvalenze pregresse. Fino alla fine del 2021, invece, questa operazione veniva utilizzata di rado per il fatto che i mercati sono cresciuti quasi ininterrottamente per 15 anni, salvo il rapidissimo (e ripidissimo) crollo del marzo del 2020 scatenato dall'inizio della pandemia.

Ma andiamo con ordine. In Italia i guadagni realizzati con gli strumenti finanziari, siano essi azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento, vengono tassati al 26%. La stessa cosa avviene nel momento in cui incasso la cedola di un'obbligazione o il dividendo di un'azione, oppure vendo un fondo d'investimento comune o un Etf che è andato bene: anche in questo caso un po' più di un euro su quattro finisce nelle casse dell'Erario. A questa regola fanno eccezione le obbligazioni emesse dagli Stati, che godono di una tassazione agevolata al 12,5%. Rientrano poi in questa categoria anche i bond degli enti territoriali, come regioni, province e comuni, e quelli degli Stati esteri inseriti nella cosiddetta white list, ovvero che hanno con l'Italia un accordo per un adeguato scambio di infor-

mazioni finanziarie (cioè non sono paradisi fiscali). E sono inclusi anche gli organismi internazionali, quali la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) e la World Bank, il cui numero di obbligazioni in circolazione è molto alto.

Solitamente l'investitore non deve preoccuparsi di queste cose: se il broker che utilizza ha sede in Italia, sarà esso stesso a fungere da sostituto d'imposta e regolare automaticamente gli adempimenti fiscali. In caso contrario, ovvero nel caso in cui il broker abbia sede all'estero, l'investitore dovrà inserire le plusvalenze (oppure le minusvalenze) nella dichiarazione dei redditi e per fare questo riceverà un documento riepilogativo con la somma da dichiarare direttamente dal broker.

Non sempre però le operazioni vengono chiuse con un guadagno ed è probabile che nel corso del 2022 sia capitato a molti risparmiatori di dover incassare una perdita. Ebbene, questa perdita va a formare il cosiddetto "zainetto fiscale" che, nei successivi cinque anni (incluso quello in cui si è verificata la perdita), può essere "svuotato" grazie alle plusvalenze, che non verranno tassate fino a che queste ultime non superino in importo la somma contenuta nello zainetto fiscale. In termini percentuali si può dunque recuperare il 26% delle minusvalenze (il 12,5% se si tratta di obbligazioni con tassazione agevolata). È bene sottoli-

neare che affinché la perdita vada a finire nello zainetto fiscale essa deve essere "realizzata", ovvero la posizione deve essere chiusa. Posizioni in perdita ma ancora in essere non danno diritto ad alcun beneficio fiscale. Dunque le perdite realizzate nel 2022 potranno compensare le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2026. Se entro quella data non dovessero esserci guadagni sufficienti a "svuotare" lo zainetto fiscale, le minusvalenze andranno "perse" una seconda volta.

Non tutto però è così semplice. La normativa italiana fa distinzione fra "redditi diversi", che permettono di recuperare le minusvalenze e "redditi di capitale" che non lo consentono. Rientrano nella prima categoria le azioni, le obbligazioni, gli Etc, i Certificates, i derivati (opzioni e futures), mentre fanno parte della seconda gli Etf, i fondi comuni di investimento, le cedole delle obbligazioni e i dividendi delle azioni. Su quest'ultimo gruppo si pagherà sempre l'imposta sul capital gain senza poterla compensare, mentre un'eventuale perdita su di essi andrà a costituire un credito di imposta nello zainetto fiscale. Anche su questo fronte, però, interverrà la banca effettuando i calcoli in automatico, a meno che lo strumento in questione, sia esso un fondo o un Etf non sia armonizzato: in tal caso si dovranno inserire "manualmente" le perdite e i guadagni nella propria dichiarazione dei redditi. Fortunatamente, però, gli strumenti non armonizzati sono rari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1601 - T.1675



Superficie 46 %

